



*Direzione Centrale Amministrazione,
Pianificazione e Controllo*

*Settore Logistica e fornitori
Ufficio Gare e Contenzioso*

**RDO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO PRESSO GLI
UFFICI DELLE DIREZIONI CENTRALI DELL’AGENZIA DELLE
ENTRATE IN ROMA**

AVVISO N. 1

Con riferimento alla RDO indicata in epigrafe si fornisce il seguente **avviso di interesse generale**.

- 1. Un operatore economico chiede se sia possibile partecipare alla procedura in carenza del possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001 o equivalente nel settore oggetto della gara prescritto quale requisito di partecipazione dall’art. 4 del Disciplinare di RDO.*

CHIARIMENTO N. 1

Il possesso dei requisiti speciali previsti negli atti di gara (fatturato e certificazione UNI CEI ISO 9001) è indispensabile ai fini della partecipazione alla procedura in argomento.

Al riguardo si evidenzia che l’operatore economico interessato a partecipare, qualora non possieda la certificazione di qualità UNI CEI ISO 9001 (o equivalente) nel settore oggetto della gara, potrà ricorrere, ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016, all’avvalimento della predetta certificazione **a condizione che l’impresa ausiliaria si sia impegnata a mettere a disposizione dell’ausiliata i requisiti e i mezzi di cui quest’ultima è sprovvista e sulla base dei quali è stata rilasciata alla stessa la certificazione in parola**. Tale condizione deve risultare in concreto dal contenuto del contratto di avvalimento prodotto in gara.

- 2. Un operatore economico chiede se il possesso della SOA sia equivalente al possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della*

serie UNI CEI ISO 9001 nel settore oggetto della gara e possa pertanto essere requisito sufficiente ai fini della partecipazione alla RDO.

CHIARIMENTO N. 2

Si rappresenta che il possesso della SOA non è di per sé equivalente al possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001. Le due certificazioni, infatti, hanno un diverso oggetto e una diversa finalità:

- la prima (**SOA**) è un'attestazione di qualificazione per la partecipazione delle imprese a gare d'appalto per l'esecuzione di appalti pubblici di lavori. Tale certificazione viene rilasciata a seguito di **verifica solo documentale riguardante i requisiti d'ordine generale** dell'Impresa (quali, ad esempio, l'inesistenza di procedure di fallimento in corso o l'inesistenza di errori gravi nell'esecuzione di lavori pubblici, ecc.), **e di ordine speciale** (quali l'adeguata capacità economica e finanziaria; l'adeguata idoneità tecnica e organizzativa; l'adeguata dotazione di attrezzature tecniche; l'adeguato organico medio annuo);
- la seconda (**Certificazione del Sistema di Qualità**) è invece il documento che dimostra la conformità del processo produttivo interno dell'Impresa alle norme europee UNI EN ISO 9000. Tale certificazione viene rilasciata, dagli organismi abilitati, dopo un **esame documentale** e dopo un'**apposita visita ispettiva** nella quale si verifica che le attività vengano svolte efficacemente e i risultati siano idonei agli obiettivi prestabiliti.

Per quanto sopra SOA e ISO non possono dirsi equivalenti.

Si richiama e conferma quanto indicato nel chiarimento n. 1 del presente avviso circa la possibilità del ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del D.lgs. n. 50/2016.

3. Con riferimento ai requisiti di partecipazione di cui all'art. 4 del Disciplinare di RDO, e in particolare relativamente al requisito del fatturato specifico, un operatore economico chiede se sia possibile dichiarare nel DGUE il possesso della SOA per categoria inerente i lavori oggetto di gara invece di compilare le sezioni B e C della parte IV del medesimo DGUE.

CHIARIMENTO N. 3

La soluzione prospettata dall'operatore economico non può essere seguita per la compilazione del DGUE relativo alla RDO in questione.

Il modello di DGUE, infatti, in caso di contratti di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, dà la possibilità agli operatori economici in possesso di SOA per lavori superiori a 150.000 euro di non compilare le sezioni *B e C della parte IV del DGUE medesimo*.

La procedura in questione, come espressamente indicato nel Bando MePA di riferimento, ha ad oggetto un servizio di manutenzione e non un lavoro.

Per quanto sopra, non trattandosi di una procedura per l'affidamento di lavori, ai fini della dichiarazione sul possesso dei requisiti di partecipazione prescritti, si conferma, come indicato nel citato art. 4 del Disciplinare di RDO, che dovranno essere compilate le sezioni della parte IV del DGUE concernenti il possesso dei requisiti speciali richiesti negli atti di gara.

Il Responsabile del Procedimento
Tommaso Saraceni